

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

della Società "**ACOTEL GROUP S.p.A.**"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2004 (duemilaquattro)

il giorno trenta (30)

del mese di aprile

In Roma, via della Valle dei Fontanili n. 29/37

alle ore 10,30 (dieci e trenta).

Avanti a me **dott. CLAUDIO TOGNA notaio in Roma**, iscritto nel Ruolo dei Distretti

Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia è presente:

- l'ingegnere Claudio CARNEVALE, nato a Nettuno (RM) il 10 giugno 1950, imprenditore, domiciliato per la carica in Roma, via della Valle dei Fontanili n. 29/37, codice fiscale CRN CLD 50H10 F880M.

Detto comparente della cui identità personale io notaio sono certo mi dichiara espressamente con il mio consenso di rinunciare all'intervento dei testimoni.

L'ingegnere Claudio CARNEVALE nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

- "ACOTEL GROUP Società per Azioni" con sede in Roma, via della Valle dei Fontanili n. 29/37, capitale sociale deliberato di Euro 1.144.000,00 (unmilionecentoquarantaquattromila virgola zero zero), (di cui sottoscritto e versato Euro 1.084.200,00 - unmilioneottantaquattromiladuecento virgola zero zero -), iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il codice fiscale n. 06075181005, R.E.A. n. 944448, mi richiede di assistere all'assemblea ordinaria e straordinaria di

detta società.

L'ingegnere Claudio CARNEVALE, Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatato che sono le ore 10,30 (dieci e trenta) rivolge un saluto di benvenuto agli intervenuti.

L'ingegnere Claudio CARNEVALE a norma dell'art. 14 dello statuto assume la presidenza dell'assemblea e dichiara aperta la seduta.

Indi il Presidente:

- comunica che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e dell'articolo 9 dello statuto sociale mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Foglio Inserzioni n. 62 del 15 marzo 2004 avviso n. S-3272, nonchè sul quotidiano "MILANO FINANZA" del 30 marzo 2004.

- Da atto altresì:

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i signori:

- Margherita ARGENZIANO, nata a Pignataro Maggiore (CE) l'11 novembre 1951, quale Consigliere;

- Luca DE RITA, nato a Roma l'8 gennaio 1962, quale Consigliere;

- che del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi signori:

- Antonio MASTRANGELO nato a Roma il 4 aprile 1955, Presidente del Collegio Sindacale;

- Umberto PREVITI FLESCA nato a Roma il 21 dicembre 1962, Sindaco Effettivo;

- che hanno giustificato la propria mancata presenza gli amministratori ed i sindaci assenti:

- Francesco AGO, nato a Torino il 30 settembre 1951, quale Consigliere, assente;

- Andrea MORANTE, nato a Messina il 3 agosto 1949, quale Consigliere, assente;

- Giovanni GALOPPI, nato a Roma il 4 febbraio 1956, quale Consigliere, assente;

- Berardino LIBONATI, nato a Roma l'8 marzo 1934, quale Consigliere, assente;

- Maurizio SALIMEI, nato a Roma il 27 giugno 1942, Sindaco Effettivo, assente;

- che sono presenti il dott. Domenico FALCONE ed il dott. Alessandro CACCIAMANI in rappresentanza della società di revisione "DELOITTE & TOUCHE S.p.A.".

- Dà atto che, al momento, sono presenti numero 3 (tre) azionisti, portatori - in proprio o per delega - di n. 2.691.392 (duemilioneiseicentonovantunomilatrecentonovantadue) azioni, regolarmente depositate nei termini di legge, del valore nominale di Euro 0,26 (zero virgola ventisei) cadauna pari al 64,54% (sessantaquattro virgola cinquantaquattro per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 1.084.200,00 (unmilioneottantaquattromiladuecento virgola zero zero), come da elenco nominativo, a disposizione dei soci, che verrà allegato al verbale dell'assemblea e che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera " A ".

- Il Presidente informa i presenti che gli azionisti iscritti al libro soci, aggiornato in occasione della presente assemblea, sono 6.908 (seimilanovecentootto) portatori di n. 4.170.000 (quattromilionicentosestantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,26 (zero virgola ventisei) ciascuna.

Gli azionisti che in base alle risultanze del Libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 58/98, dai biglietti di ammissione alla presente assemblea e da altre informazioni disponibili risultano possedere azioni in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sono i seguenti:

- "CLAMA S.r.l."	43,207%
- "CLAMA S.A."	16,588%
- "MEDIAL PROJECTS S.A."	5,200%
- "COFIRI S.p.A."	4,788%
- "PROGRESS SERVICIOS DE CONSULTORIA GENERAL S.U."	2,634%

- Il verbale dell'assemblea è redatto dal notaio dott. CLAUDIO TOGNA di Roma.

- Si è provveduto alla verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'articolo 13 dello statuto sociale, dell'articolo 142 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 e dell'art. 2372 del Codice Civile.

- Invita coloro che si trovassero in carenza di legittimazione al voto ai sensi degli articoli 120 e 142 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 2359-bis e 2372 del codice civile nonché del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 90 e della legge 5 luglio 1991 n. 197 e successive modificazioni, a farlo presente.

- Dichiaro che l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione per validamente discutere e deliberare, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

IN SEDE ORDINARIA

- **1** - Bilancio al 31 dicembre 2003; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003 e delle relative relazioni;

- **2** - Acquisto azioni proprie;

- **3** - Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364 del Codice civile.

IN SEDE STRAORDINARIA

- **1** - Modifiche statuto sociale per adeguamento previsioni Decreto Legislativo n. 5 e

n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modificazioni.

Il Presidente dell'assemblea prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno:

- Comunica che non risultano esistenti pattuizioni che prevedano impegni o accordi per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dell'"ACOTEL GROUP S.p.A."

- Informa che sono stati espletati nei confronti della "CONSOB", della "BORSA ITALIANA S.p.A." e del pubblico gli adempimenti informativi previsti dalle norme vigenti.

- Prega gli Azionisti che dovessero abbandonare la sala prima della votazione di consegnare all'addetto la scheda di votazione che sarà restituita in caso di successivo rientro.

- Conformemente a quanto indicato dall'articolo 8 del Regolamento assembleare approvato il 24 aprile 2002 che prevede che il Presidente, prima di aprire la discussione, stabilisca la durata degli interventi da un minimo di 5 (cinque) minuti ad una massimo di 10 (dieci), anche in considerazione del ridotto numero dei presenti, fisso in 10 (dieci) minuti la durata massima di ciascun intervento.

- Il Presidente passa quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno e cioè:

1) - Bilancio al 31 dicembre 2003; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003 e delle relative relazioni.

Il Presidente fa presente che la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2003, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione della società di revisione, il Bilancio al 31 dicembre 2003 ed il bilancio consolidato del gruppo sono stati posti a disposizione degli intervenuti alla odierna assemblea nei termini di legge.

A questo punto interviene il rappresentante degli azionisti "CLAMA S.r.l." e "CLAMA S.A." signor Francesco GIARDINA, nato a Roma il 9 aprile 1967:

"Sono Francesco GIARDINA. Intervengo alla presente Assemblea in qualità di rappresentante degli azionisti "CLAMA S.r.l.", sede legale in Roma, via della Valle dei Fontanili, 29, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05805951000, e "CLAMA S.A.", società di diritto lussemburghese con sede sociale in 8, Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo, iscritta alla locale Camera di Commercio con il numero B-75601.

I suddetti azionisti da me rappresentati sono titolari per complessive n. 2.491.730 (duemilioni quattrocento novantunomilasettecentotrenta) azioni ("CLAMA S.r.l." n. 1.800.000 - un milione ottocentomila - e "CLAMA S.A." n. 691.730 - seicentonovantunomilasettecentotrenta -) e chiedo che il mio intervento sia verbalizzato ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

Propongo di non dare lettura del Bilancio al 31 dicembre 2003, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione in quanto tali documenti, unitamente al Bilancio consolidato del Gruppo, sono stati posti a disposizione degli intervenuti alla odierna assemblea nei termini di legge e possono quindi essere ritenuti noti."

Il Presidente pone ai voti la proposta del rappresentante degli azionisti "CLAMA S.r.l." e "CLAMA S.A." affinché l'Assemblea la approvi per alzata di mano;

- chi approva alzi la mano: tutti alzano la mano;
- chi è contrario alzi la mano: nessuno alza la mano;
- chi si astiene alzi la mano: nessuno alza la mano.

Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta del rappresentante degli azionisti

"CLAMA S.r.l." e "CLAMA S.A." di non dare lettura del bilancio, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione.

In riferimento alla comunicazione CONSOB n. 96003558 del 18 aprile 1996 e successive integrazioni, il Presidente comunica le ore impiegate ed il relativo corrispettivo fatturato dall' "DELOITTE & TOUCHE S.p.A." per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2003 e per le verifiche in corso d'esercizio:

	Ore impiegate	Onorari (Euro)
- Bilancio d'esercizio	120	9.000
- Bilancio consolidato	150	12.000
- Verifiche in corso d'esercizio	50	4.000

1) - Il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno.

Prega gli azionisti che intendono prendere la parola di dichiarare il proprio nome ai fini della verbalizzazione.

A questo punto chiede la parola il rappresentante degli azionisti CLAMA Srl e CLAMA S.A signor Francesco GIARDINA:

"Sono Francesco GIARDINA rappresento gli azionisti "CLAMA S.r.l." e "CLAMA S.A." per complessive n. 2.491.730 (duemilioni quattrocentonovantunomilasettecentotrenta) azioni e chiedo che il mio intervento sia verbalizzato ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

Propongo il seguente testo di deliberazione:

L'assemblea, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2002 e della Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2003:

- approvare il bilancio al 31 dicembre 2003 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2003;
- approvare la proposta di riportare a nuovo la perdita di Euro 891.705 (ottocentonovantunomilasettecentocinque) conseguita nel corso dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2003."

Il Presidente da atto che al momento sono presenti n. 3 (tre) azionisti, portatori - in proprio o per delega - di n. 2.691.392 (duemilioneiseicentonovantunomilatrecentonovantadue) azioni pari al 64,54% (sessantaquattro virgola cinquantaquattro per cento) del capitale sociale.

Il Presidente del Collegio Sindacale a questo punto fa presente che le riserve risultano largamente superiori alle perdite.

Il Presidente invita coloro che si trovassero in carenza di legittimazione al voto ai sensi degli articoli 120 e 142 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 2359-bis e 2372 del codice civile nonché del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 90 e della legge 5 luglio 1991 n. 197 e successive modificazioni, a farlo presente.

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione del rappresentante degli azionisti "CLAMA S.r.l." e "CLAMA S.A." affinché l'assemblea la approvi per alzata di mano;

- chi approva alzi la mano: tutti alzano la mano;
- chi è contrario alzi la mano: nessuno alza la mano;

- chi si astiene alzi la mano: nessuno alza la mano.

Dopo la verifica dei voti favorevoli il Presidente dichiara approvata all'unanimità la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2003, il Bilancio al 31 dicembre 2003 e la proposta del Consiglio d'Amministrazione, ripresa dal rappresentante degli azionisti "CLAMA S.r.l." e "CLAMA S.A.", in merito alla destinazione del risultato d'esercizio.

Il Presidente passa a trattare il secondo punto all'ordine del giorno e cioè:

Acquisto azioni proprie.

Ricorda che la Relazione del Consiglio di Amministrazione prevista dall'articolo 73 della Deliberazione CONSOB n.11971 del 14 maggio 1999 è stata posta a disposizione degli azionisti nei termini di legge.

A questo punto chiede la parola il rappresentante degli azionisti CLAMA Srl e CLAMA S.A signor Francesco GIARDINA:

"Sono Francesco GIARDINA rappresento gli azionisti "CLAMA S.r.l." e "CLAMA S.A." per complessive n. 2.491.730 (duemilioni quattrocento novantunomilasettecentotrenta) azioni e chiedo che il mio intervento sia verbalizzato ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

Propongo di non dare lettura della Relazione predisposta dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 73 della Deliberazione CONSOB n.11971 del 14 maggio 1999 in quanto la stessa può considerarsi nota in quanto messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge."

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione del rappresentante degli azionisti "CLAMA S.r.l." e "CLAMA S.A." affinché l'assemblea l'approvi per alzata di mano;

- chi approva alzi la mano: tutti alzano la mano;
- chi è contrario alzi la mano: nessuno alza la mano;
- chi si astiene alzi la mano: nessuno alza la mano.

Dopo la verifica dei voti favorevoli il Presidente dichiara approvata la proposta del rappresentante degli azionisti CLAMA Srl e CLAMA S.A. di non dare lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento e prega gli azionisti che intendono prendere la parola di dichiarare il proprio nome.

A questo punto chiede la parola il rappresentante degli azionisti "CLAMA S.r.l." e "CLAMA S.A" signor Francesco GIARDINA:

"Sono Francesco GIARDINA rappresento gli azionisti "CLAMA S.r.l." e "CLAMA S.A." per complessive n. 2.491.730 (duemilioni quattrocentonovantunomilasettecentotrenta) azioni e chiedo che il mio intervento sia verbalizzato ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

Propongo che, ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile, al Consiglio di amministrazione sia attribuita la delega per acquistare fino ad un massimo di n. 417.000 (quattrocentodiciassettemila) azioni proprie a prezzi unitari non inferiori ad Euro 0,26 (zero virgola ventisei) e non superiori ad Euro 54 (cinquantaquattro). I corrispettivi di acquisto non potranno essere inferiori del 20% (venti per cento) e superiori del 10% (dieci per cento) rispetto alla quotazione ufficiale fatta registrare dal titolo "ACOTEL GROUP" il giorno precedente.

Propongo inoltre che il Consiglio di Amministrazione sia altresì autorizzato a disporre liberamente delle azioni proprie acquistate e che le facoltà di acquisto e di disposizione siano conferite per 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data odierna."

Il Presidente dà atto che al momento sono presenti n. 3 (tre) azionisti, portatori - in proprio o per delega - di n. 2.691.392 (duemilioneiseicentonovantunomilatrecentonovantadue) azioni pari al 64,54% (sessantaquattro virgola cinquantaquattro per cento) del capitale sociale.

Il Presidente invita coloro che si trovassero in carenza di legittimazione al voto ai sensi degli articoli 120 e 142 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 2359-bis e 2372 del codice civile nonché del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 90 e della legge 5 luglio 1991 n. 197 e successive modificazioni, a farlo presente.

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione del rappresentante degli azionisti "CLAMA S.r.l." e "CLAMA S.A." affinché l'assemblea l'approvi per alzata di mano;

- chi approva alzi la mano: tutti alzano la mano;
- chi è contrario alzi la mano: nessuno alza la mano;
- chi si astiene alzi la mano: nessuno alza la mano.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità la proposta avanzata dall'azionista relativa all'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di acquistare fino ad un massimo di n. 417.000 (quattrocentodiciassettemila) azioni "ACOTEL GROUP". Le azioni proprie potranno essere acquistate ad un prezzo unitario non superiore ad Euro 54 (cinquantaquattro) e non inferiore ad Euro 0,26 (zero virgola ventisei). I corrispettivi di acquisto non potranno essere superiori del 10% (dieci per cento) e inferiori del 20% (venti per cento) rispetto al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo "ACOTEL GROUP" nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a disporre liberamente delle

azioni proprie acquistate. La facoltà di acquisto e di disposizione è conferita per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data odierna.

Constatato che non vi sono altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la parte ordinaria dell'assemblea.

Sono le ore 11,00 (undici)

IN SEDE STRAORDINARIA

Il Presidente passa trattare ora l'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'odierna assemblea e cioè:

- **1** - modifiche statuto sociale per adeguamento previsioni Decreto Legislativo n. 5 e n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modificazioni.

Ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha messo a disposizione degli azionisti nei termini di legge un documento contenente le proposte di modifica agli articoli dello Statuto sociale per renderlo conforme alle nuove previsioni del codice civile.

In particolare, si è ritenuto opportuno emendare gli articoli nn. 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 25 e 26 proponendo i seguenti testi:

Articolo 3 La Società ha sede legale in Roma. Nei modi di legge la Società ha facoltà di istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.

Articolo 9 L'Assemblea è convocata ai sensi di legge dall'Organo amministrativo presso la sede sociale o altrove purchè in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella

domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea è inoltre convocata, sia in via ordinaria che in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

La convocazione avviene mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" nei termini di legge. Nello stesso avviso può indicarsi un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

Nel momento e per il periodo in cui la Società dovesse essere ammessa ai mercati regolamentati, in Italia o all'estero, l'Assemblea straordinaria potrà essere riconvocata in terza convocazione ai sensi dell'articolo 126, secondo comma del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, entro 30 (trenta) giorni nel caso in cui i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentino la parte di capitale necessaria per la regolare costituzione dell'assemblea medesima. In tal caso il termine stabilito dall'articolo 2366, secondo comma codice civile, è ridotto ad 8 (otto) giorni.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Articolo 10: L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima e seconda convocazione con le maggioranze previste dalla legge.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima e seconda convocazione con la partecipazione di tanti soci che rappresentino rispettivamente più della metà e più del terzo del capitale sociale.

Sono possibili ulteriori convocazioni sia dell'Assemblea ordinaria che di quella straordinaria le quali saranno validamente costituite con i medesimi quorum previsti per le rispettive seconde convocazioni.

Nel momento e per il periodo in cui la Società dovesse essere ammessa ai mercati regolamentati in Italia o all'estero, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima e seconda convocazione con la partecipazione di tanti soci che rappresentano la parte di capitale indicata rispettivamente negli articoli 2368 secondo comma e 2369 ultimo comma del codice civile.

Nel momento e per il periodo in cui la società dovesse essere ammessa ai mercati regolamentati in Italia e all'estero, qualora i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentino la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, l'Assemblea straordinaria potrà essere nuovamente convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data prevista per la seconda convocazione. In tal caso il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" è ridotto ad 8 (otto) giorni ai sensi dell'articolo 126, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2369 ultimo comma del codice civile.

Articolo 11: L'Assemblea ordinaria delibera in prima, in seconda e nelle successive convocazioni con le maggioranze previste dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione, e nelle eventuali successive, l'Assemblea straordinaria delibera con il

voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Tuttavia in seconda convocazione, e nelle eventuali successive, è necessario il voto di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

Nel momento e per il periodo in cui la Società dovesse essere ammessa ai mercati regolamentati in Italia e all'estero, l'Assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Articolo 13: Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei Soci che, almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale, ovvero presso gli enti o gli istituti indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, in accordo con le disposizioni normative vigenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere del diritto di intervento nell'Assemblea.

Articolo 14: L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da un Vice Presidente, se nominato, o da un Amministratore Delegato o, in mancanza, da altra persona nominata dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati,

verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere la discussione e stabilire ordine e procedure di votazione, risolvere eventuali contestazioni, nonché accertare i risultati delle votazioni: degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato per ogni riunione dall'Assemblea, su designazione non vincolante del Presidente stesso.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Articolo 15: L'Assemblea conferirà, in occasione dell'approvazione del bilancio, l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e ove del caso, del bilancio consolidato a una Società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'articolo 161 D.LGS. 58/98, previo parere del Collegio Sindacale, contestualmente provvedendo a determinare il compenso per tutta la durata dell'incarico.

Articolo 16: La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri.

Gli Amministratori restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Spetta all'Assemblea ordinaria, nell'osservanza di quanto previsto dalla legge, di provvedere alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione con delibera approvata dal Collegio Sindacale, purchè la maggioranza degli amministratori in carica sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea.

L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata

residuo del loro mandato.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso, il Presidente del Collegio Sindacale dovrà convocare immediatamente l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25: L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e nomina i due sindaci supplenti come per legge.

I membri del Collegio Sindacale sono scelti in conformità alle disposizioni dell'articolo 2397 del Codice Civile.

L'Assemblea determina per tutta la durata dell'incarico il relativo compenso. In mancanza di tale determinazione verranno applicate le tariffe professionali dei Dottori Commercialisti.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Articolo 26: Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'Ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società o delle Società che sono da questa controllate o che la controllano o delle Società sottoposte a comune controllo.

Non possono essere inoltre eletti coloro che sono legati alla Società o alle Società da questa controllate o alle Società che la controllano o a quelle che sono sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La liste si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% (tre per cento) del capitale con diritto di voto.

Ogni azionista, nonchè gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllate, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;

- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Se il Collegio Sindacale non è in grado di sostituire il Sindaco cessato dalla carica come sopra disposto, ovvero se due o più Sindaci cessano dalla carica, l'intero Collegio Sindacale decade, competendo al Consiglio di Amministrazione di convocare con urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Collegio Sindacale.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il suesposto principio di rappresentanza della minoranza.

Il Presidente legge il nuovo testo di statuto sociale:

TITOLO I

Denominazione - Oggetto sociale - Sede - Durata

Articolo 1

E' costituita una società per azioni denominata

"ACOTEL GROUP SOCIETA' PER AZIONI"

Articolo 2

La società ha per oggetto:

- l'attività di analisi, progettazione, sviluppo, documentazione, installazione di sistemi informatici, telematici e di reti ed esecuzione di servizi relativi;
- le attività editoriali (esclusa la pubblicazione di quotidiani), di formazione e di consulenza in genere nelle materie attinenti l'informatica, l'automazione e l'organizzazione, anche in rapporto alla gestione aziendale;
- l'acquisto, la trasformazione, la vendita ed il noleggio di apparecchiature e sistemi in genere per l'informatica e l'automazione, sia di produzione propria sia di rappresentanza;
- la vendita, per corrispondenza e a mezzo di strumenti telematici, di prodotti e di servizi per l'informatica, l'automazione e l'organizzazione, ivi incluse le attività di formazione;
- la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la manutenzione e la gestione, con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti e reti di telecomunicazione, di proprietà della società o di terzi, siano essi fissi, mobili o satellitari, per l'espletamento e l'esercizio, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie;
- lo svolgimento delle attività e la prestazione di servizi connessi ai settori sopra indicati, ivi compresa la commercializzazione dei prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, telematici, multimediali ed elettronici, di connessione e/o interconnessione alle diverse reti e la diffusione, attraverso le reti stesse, di informazioni di tipo culturale, tecnico, educativo, pubblicitario, di intrattenimento o di

qualsiasi altro genere ed in qualsiasi formato, anche per conto terzi;

- lo svolgimento di attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche, multimediali, di ricerca, formazione e consulenza che si presentino comunque attinenti a quanto sopra indicato;

- l'assunzione, quale attività non prevalente, di interessenze e partecipazioni in società o imprese in genere che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque ad esso connesse, complementari o analoghe, ivi comprese le imprese operanti nel campo delle attività manifatturiere, elettroniche ed assicurative, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia.

La Società può compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice d'ipoteca, nonché la conclusione di contratti di finanziamento in forma passiva, il tutto nei limiti delle vigenti norme di legge; le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni non dovranno comunque essere svolte nei confronti del pubblico.

E' per altro inibita l'attività finanziaria verso il pubblico o la raccolta del risparmio.

Articolo 3

La Società ha sede legale in Roma. Nei modi di legge la Società ha facoltà di istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.

Articolo 4

Il domicilio degli Azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Articolo 5

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100. La Società può essere sciolta anticipatamente e prorogata a norma di Legge.

TITOLO II

Capitale - Azioni

Articolo 6

Il capitale sociale è di Euro 1.084.200 (unmilioneottantaquattromiladuecento) diviso in n. 4.170.000 (quattromilioni centosettantamila) azioni da Euro 0,26 (zerovirgolaventisei) ciascuna.

La Società potrà emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie, nel rispetto delle leggi vigenti.

La Società potrà inoltre emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative o al portatore, anche convertibili in azioni o con warrant.

I finanziamenti dei soci che danno luogo a restituzione andranno fatti esclusivamente dai soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e con una quota di partecipazione al capitale sociale di almeno il due per cento riferito all'ammontare del capitale risultante dall'ultimo bilancio approvato e comunque ai sensi delle vigenti normative in materia, il tutto facoltativamente per i soci stessi.

Articolo 7

Le azioni sono nominative.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dagli Amministratori nei termini e modi che riterranno più convenienti.

Articolo 8

Le azioni sono liberamente trasferibili.

TITOLO III

Assemblee

Articolo 9

L'Assemblea è convocata ai sensi di legge dall'Organo amministrativo presso la sede sociale o altrove purchè in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea è inoltre convocata, sia in via ordinaria che in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

La convocazione avviene mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" nei termini di legge. Nello stesso avviso può indicarsi un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

Nel momento e per il periodo in cui la Società dovesse essere ammessa ai mercati regolamentati, in Italia o all'estero, l'Assemblea straordinaria potrà essere riconvocata in terza convocazione ai sensi dell'articolo 126, secondo comma del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, entro 30 (trenta) giorni nel caso in cui i soci

interventuti in seconda convocazione non rappresentino la parte di capitale necessaria per la regolare costituzione dell'assemblea medesima. In tal caso il termine stabilito dall'articolo 2366, secondo comma codice civile, è ridotto ad 8 (otto) giorni.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Articolo 10

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima e seconda convocazione con le maggioranze previste dalla legge.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima e seconda convocazione con la partecipazione di tanti soci che rappresentino rispettivamente più della metà e più del terzo del capitale sociale.

Sono possibili ulteriori convocazioni sia dell'Assemblea ordinaria che di quella straordinaria le quali saranno validamente costituite con i medesimi quorum previsti per le rispettive seconde convocazioni.

Nel momento e per il periodo in cui la Società dovesse essere ammessa ai mercati regolamentati in Italia o all'estero, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima e seconda convocazione con la partecipazione di tanti soci che rappresentano la parte di capitale indicata rispettivamente negli articoli 2368 secondo comma e 2369 ultimo comma del codice civile.

Nel momento e per il periodo in cui la società dovesse essere ammessa ai mercati regolamentati in Italia e all'estero, qualora i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentino la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, l'Assemblea straordinaria potrà essere nuovamente convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data prevista per la seconda convocazione. In tal caso il termine per la

pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" è ridotto ad 8 (otto) giorni ai sensi dell'articolo 126, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2369 ultimo comma del codice civile.

Articolo 11

L'Assemblea ordinaria delibera in prima, in seconda e nelle successive convocazioni con le maggioranze previste dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione, e nelle eventuali successive, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Tuttavia in seconda convocazione, e nelle eventuali successive, è necessario il voto di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

Nel momento e per il periodo in cui la Società dovesse essere ammessa ai mercati regolamentati in Italia e all'estero, l'Assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Articolo 12

L'Assemblea, regolarmente costituita ai sensi di Legge, rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni prese in conformità della Legge e del presente Statuto vincolano tutti i Soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 13

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei Soci che, almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale, ovvero presso gli enti o gli istituti indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, in accordo con le disposizioni normative vigenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere del diritto di intervento nell'Assemblea.

Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da un Vice Presidente, se nominato, o da un Amministratore Delegato o, in mancanza, da altra persona nominata dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere la discussione e stabilire ordine e procedure di votazione, risolvere eventuali contestazioni, nonché accertare i risultati delle votazioni: degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato per ogni riunione dall'Assemblea, su designazione non vincolante del Presidente stesso.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è

redatto da un Notaio.

Articolo 15

L'Assemblea conferirà, in occasione dell'approvazione del bilancio, l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e ove del caso, del bilancio consolidato a una Società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'articolo 161 D.Lgs. 58/98, previo parere del Collegio Sindacale, contestualmente provvedendo a determinare il compenso per tutta la durata dell'incarico.

TITOLO IV

Organi Amministrativi

Articolo 16

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri.

Gli Amministratori restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Spetta all'Assemblea ordinaria, nell'osservanza di quanto previsto dalla legge, di provvedere alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione con delibera approvata dal Collegio Sindacale, purchè la maggioranza degli amministratori in carica sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea.

L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. In

tal caso, il Presidente del Collegio Sindacale dovrà convocare immediatamente l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Con le stesse modalità possono essere eletti uno o più Vice Presidenti al fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento; tali circostanze dovranno constare da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente e i Vice Presidenti così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del loro mandato.

Il Consiglio di Amministrazione nomina per ogni riunione un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due Amministratori o da un Sindaco.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato a tutti gli Amministratori e Sindaci in carica almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telefax o telegramma con preavviso di almeno tre giorni.

Le modalità di convocazione devono in ogni caso consentire l'effettiva possibilità di partecipazione alle riunioni, sia per i Consiglieri, che per i Sindaci.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si

tengano per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova colui che presiede l'Assemblea e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Articolo 19

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, eventualmente nominato, più anziano in carica o, in subordine, per età. In mancanza, la presidenza è assunta da un altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 20

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge riserva in via esclusiva all'Assemblea.

Articolo 21

Al Consiglio di Amministrazione potrà essere attribuita dall'Assemblea straordinaria la facoltà di emettere fino ad un ammontare determinato, in una o più volte, obbligazioni anche convertibili in azioni o con diritti accessori di attribuzione di azioni, nonché

aumentare il capitale sociale, sia a pagamento che in forma gratuita, con le modalità, nei limiti e nei termini di cui agli articoli 2420-ter e 2443 del Codice Civile, anche mediante emissione di azioni da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi degli articoli 2349 e 2441 ultimo comma, del Codice Civile e con facoltà per il Consiglio di Amministrazione stesso di fissare il prezzo di emissione e l'eventuale sovrapprezzo, i requisiti di sottoscrizione, senza limitazione diretta o indiretta del diritto di opzione spettante ai soci.

Articolo 22

Nel momento e per il periodo in cui la Società dovesse essere ammessa ai mercati regolamentati, in Italia o all'estero, gli Amministratori o il Comitato Esecutivo dovranno riferire tempestivamente con relazione scritta e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate, in particolare, riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Articolo 23

La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa o di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione oltrechè, se nominati, a ciascuno dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati.

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spettano altresì alle altre persone a cui il Consiglio di Amministrazione le avrà delegate.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega. Esso potrà inoltre nominare Direttori Generali

designandoli anche fra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, ad un Comitato Esecutivo formato da Amministratori, determinandone la composizione e i poteri.

Per il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare institori e procuratori ad acta o ad negotia, determinandone i poteri; può inoltre promuovere azioni e resistere in giudizio in nome della Società, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale, amministrativa o arbitrale e in qualunque grado di giurisdizione, compresi i giudizi di fronte alla Corte di Cassazione ed alle Magistrature Superiori. Può inoltre costituirsi parte civile nei procedimenti penali in cui la Società sia persona offesa o danneggiata da reato.

Articolo 24

I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sono stabiliti dall'Assemblea.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

TITOLO V

Collegio Sindacale

Articolo 25

L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e

nomina i due sindaci supplenti come per legge.

I membri del Collegio Sindacale sono scelti in conformità alle disposizioni dell'articolo 2397 del Codice Civile.

L'Assemblea determina per tutta la durata dell'incarico il relativo compenso. In mancanza di tale determinazione verranno applicate le tariffe professionali dei Dottori Commercialisti.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Articolo 26

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'Ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società o delle Società che sono da questa controllate o che la controllano o delle Società sottoposte a comune controllo.

Non possono essere inoltre eletti coloro che sono legati alla Società o alle Società da questa controllate o alle Società che la controllano o a quelle che sono sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Le liste si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri,

siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% (tre per cento) del capitale con diritto di voto.

Ogni azionista, nonchè gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllate, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono

tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Se il Collegio Sindacale non è in grado di sostituire il Sindaco cessato dalla carica come sopra disposto, ovvero se due o più Sindaci cessano dalla carica, l'intero Collegio Sindacale decade, competendo al Consiglio di Amministrazione di convocare con urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Collegio Sindacale.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il suesposto principio di rappresentanza della minoranza.

Articolo 27

Il Collegio Sindacale si riunisce e delibera in conformità dell'articolo 2404 del Codice Civile.

I membri del Collegio Sindacale intervengono ai sensi di legge alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee dei Soci ed alle riunioni del Comitato Esecutivo, ove esistente.

TITOLO VI

Bilancio ed utili

Articolo 28

L'esercizio sociale si chiude il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio sociale.

Articolo 29

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così ripartiti:

- 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo agli azionisti, salvo diversa assegnazione deliberata dall'Assemblea.

Articolo 30

Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nei termini e con le modalità fissate dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società.

Il Consiglio d Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione della Società

Articolo 31

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Articolo 32

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia. Nel momento e per il periodo in cui la Società dovesse essere ammessa ai mercati regolamentati, in Italia o all'estero, si applicano anche le disposizioni relative alle Società quotate.

Ogni e qualsivoglia controversia che dovesse insorgere nei rapporti fra i soci e, rispettivamente, la Società e/o i componenti degli organi sociali, ovvero tra la Società ed i componenti degli organi sociali medesimi o, infine, tra questi ultimi, sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

A questo punto chiede la parola il rappresentante degli azionisti "CLAMA S.r.l." e "CLAMA S.A" signor Francesco GIARDINA:

"Sono Francesco GIARDINA rappresento gli azionisti "CLAMA S.r.l." e "CLAMA S.A." per complessive n. 2.491.730 (duemilioni quattrocento novantunomilasettecentotrenta) azioni e chiedo che il mio intervento sia verbalizzato ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

Propongo che sia approvato il nuovo testo dello Statuto sociale che recepisce le modifiche proposte dal Consiglio di amministrazione e contenute nel documento messo a disposizione nei termini di legge."

Da atto che al momento sono presenti n. 3 (tre) azionisti, portatori - in proprio o per delega - di n. 2.691.392 (duemilione seicento novantunomilatrecento novantadue) azioni pari al 64,54% (sessantaquattro virgola cinquantaquattro per cento) del capitale sociale.

Invita coloro che si trovassero in carenza di legittimazione al voto ai sensi degli articoli 120 e 142 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 2359-bis e 2372 del codice civile nonché del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 90 e della legge 5 luglio 1991 n. 197 e successive modificazioni, a farlo presente.

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione del rappresentante degli azionisti "CLAMA S.r.l." e "CLAMA S.A." affinché l'assemblea l'approvi per alzata di mano;

- chi approva alzi la mano: tutti alzano la mano;
- chi è contrario alzi la mano: nessuno alza la mano;
- chi si astiene alzi la mano: nessuno alza la mano.

Il Presidente dichiara approvate all'unanimità le modifiche proposte e conseguentemente il nuovo testo dello Statuto sociale.

Esaurita così la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente, ringraziati gli intervenuti, dirigenti, personale e quanti operano nella Società, dichiara chiusa l'assemblea ordinaria della "ACOTEL GROUP S.p.A.".

I comparenti chiedono che venga omessa la lettura dell'allegato;

- non risulta nessuna eccezione al riguardo.

Sono le ore 11,30 (undici e trenta).

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a mano da me notaio ma da me letto al comparente il quale a mia domanda lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà

Occupava quarantasette pagine e la quarantottesima sin qui di tredici fogli.

Firmato:

- Claudio CARNEVALE

- **Claudio TOGNA** - notaio - sigillo -